

CIRCOLARE N° 11 DEL 5.11.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: integrazione e chiarimenti della disciplina sia della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori rispetto al trattamento retributivo ed ai contributi dei lavoratori dipendenti sia dell'obbligo di verifica per committente ed appaltatore degli adempimenti fiscali cui sono obbligati appaltatore e subappaltatore.

1. La responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori rispetto alle retribuzioni, quote di TFR, contributi e premi assicurativi spettanti ai lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dei rapporti d'appalto e subappalto.

La lettera a) del comma 31 dell'art. 4 contenuto nella L. n. 92/2012, in vigore dal 18 luglio 2012, ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori disciplinato dall'art. 29 "Appalto" del D.Lgs n. 276/2003. Tale responsabilità solidale riguarda esclusivamente le retribuzioni, le quote TFR (novità introdotta dalla L. n. 92/2012), i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti in relazione al periodo di esecuzione dei contratti d'appalto e di eventuali subappalti. Essa viene meno soltanto una volta che siano trascorsi due anni dall'esecuzione dei lavori: il decorso di tale termine non è condizionato o "posticipato" dalla stipula di nuovi contratti d'appalto pur finalizzati al completamento della stessa opera. La tabella di seguito riportata sintetizza i soggetti coinvolti, l'oggetto e la durata di tale responsabilità solidale.

Tabella n. 1: in colonna vengono riportati i temi (responsabilità solidale, termine temporale, difesa del committente), mentre nelle righe si ritrovano i vari aspetti trattati (esistenza: sì o no, soggetti interessati, oggetto).

	RESPONSABILITA' SOLIDALE	QUANDO VIENE MENO LA RESPONSABILITA' SOLIDALE?	DIFESA DEL COMMITTENTE
Si	X		X
No			
SOGGETTI	COMMITTENTE IN SOLIDO CON APPALTATORE E CON I SUBAPPALTATORI	PER IL COMMITTENTE E PER APPALTATORE	COMMITTENTE
OGGETTO	<p>1) Trattamenti retributivi; 2) quote di TFR; 3) contributi previdenziali; 4) premi assicurativi.</p> <p>Tutti gli importi sono dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o subappalto.</p> <p>La responsabilità per le eventuali sanzioni civili riguarda soltanto il soggetto inadempiente.</p>	<p>Decorsi due anni dall'esecuzione dei lavori riconducibili al singolo contratto di appalto o subappalto. La continuazione di lavori mediante nuovi contratti non estende la durata della responsabilità solidale rispetto ai precedenti contratti già conclusi da due anni.</p>	<p>Il committente, convenuto in giudizio, può eccepire nella prima difesa la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori.</p>

N.B. La responsabilità solidale per trattamento retributivo ed obblighi contributivi non si applica al committente persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale.

2.Obblighi di verifica per committente ed appaltatori degli adempimenti fiscali e responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatori rispetto ai medesimi adempimenti fiscali.

L'art. 13-ter del Dl. n. 83/2012 ha sostituito il comma 28 ed introdotto i commi 28-bis e 28-ter nell'art. 35 del Dl. n. 223/2006: l'articolo modificato persegue una finalità anti-elusiva in materia di appalto e subappalto. Il legislatore prevede che tanto il committente quanto l'appaltatore siano obbligati ad effettuare il pagamento dei corrispettivi riferiti ai contratti d'appalto e subappalto soltanto dopo essersi accertati che la controparte abbia correttamente provveduto sia al versamento delle ritenute sui lavoratori dipendenti sia a quello dell'Iva. Sino al completamento di suddetta verifica, il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento dei corrispettivi.

A differenza di quanto già osservato rispetto ai trattamenti retributivi ed a contributi, il committente non è responsabile in solido con l'appaltatore, ma è soggetto ad una sanzione qualora esegua il pagamento senza disporre della documentazione idonea ad affermare il corretto espletamento degli adempimenti fiscali da parte dell'appaltatore e del subappaltatore. Diversamente l'appaltatore non solo deve procedere ad acquisire identica documentazione da parte del subappaltatore, ma è con quest'ultimo responsabile in solido dei versamenti in questione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Mentre la documentazione pone il

committente “semplicemente” al riparo da un’eventuale sanzione, la stessa solleva l’appaltatore dalla responsabilità fiscale solidale con il subappaltatore. Di seguito riportiamo due distinte tabelle al fine di cogliere le differenti posizioni del committente (tab. 2) e dell’appaltatore (tab. 3) rispetto ai medesimi adempimenti fiscali.

2.1.Obblighi di verifica ed acquisizione della documentazione in capo al committente ed all’appaltatore prima del pagamento dei corrispettivi.

Tabella n. 2: in colonna vengono riportati i temi (responsabilità solidale, obbligo di verifica, termine-quando, effetti dell’obbligo di verifica), mentre nelle righe si ritrovano i vari aspetti trattati (esistenza: sì o no, soggetti interessati, oggetto).

	RESPONSABILITA' SOLIDALE	OBBLIGO DI VERIFICA	QUANDO VERIFICARE?	EFFETTI OBBLIGO VERIFICA
	Sì	X		
	No	X		
SOGGETTI	COMMITTENTE RISPETTO AD APPALTATORE	COMMITTENTE		PER COMMITTENTE
OGGETTO	Non c'è responsabilità solidale del committente rispetto all'appaltatore per i versamenti cui sono tenuti lo stesso appaltatore o i subappaltatori	<p>Verifica che siano stati effettuati versamenti delle ritenute ed Iva scaduti alla data del pagamento del corrispettivi dovuti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori</p> <p>Verifica = acquisizione di apposita documentazione.</p> <p>Documentazione: 1) asseverazione da parte di un responsabile CAF o professionista abilitato; 2) dichiarazione sostitutiva del subappaltatore ai sensi del DPR n. 425/2000</p>	<p>Prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore.</p> <p>Relativamente ai versamenti scaduti alla data di pagamento del corrispettivo</p>	<p>1) Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo all'appaltatore sino ad esibizione documentazione</p> <p>2) Committente: sanzione da euro 5.000 ad euro 200.000 se il committente effettua il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver verificato ed acquisito documentazione</p>

Decorrenza della norma:

A quali contratti di appalto si applica? Quelli stipulati dal 12 agosto 2012.

Quali pagamenti di corrispettivi? Quelli effettuati dall'11 ottobre 2012.

2.2. Responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore rispetto al versamento delle ritenute e dell'Iva ed obbligo di verifica degli stessi adempimenti fiscali in capo all'appaltatore.

Tabella n. 3: in colonna vengono riportati i temi (responsabilità solidale, termine temporale, obbligo di verifica), mentre nelle righe si ritrovano i vari aspetti trattati (esistenza: sì o no, soggetti interessati, oggetto).

	RESPONSABILITA' SOLIDALE	QUANDO VIENE MENO LA RESPONSABILITA' SOLIDALE?	OBBLIGO DI VERIFICA
Sì	X		X
No			
SOGGETTI	APPALTATORE IN SOLIDO CON SUBAPPALTATORE	PER L'APPALTATORE	APPALTATORE
OGGETTO	<p>“versamento all'erario delle <u>ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore</u> all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto”</p> <p>Si tratta degli adempimenti fiscali dovuti dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto.</p> <p>Adempimenti dovuti = quelli scaduti alla data di pagamento del corrispettivo dall'appaltatore al subappaltatore</p> <p>Limite responsabilità: sino a concorrenza del corrispettivo dovuto al subappaltatore</p>	<p>E' la verifica dell'avvenuto adempimento dei versamenti da parte del subappaltatore a liberare l'appaltatore dalla responsabilità solidale.</p> <p>Verifica = acquisizione di apposita documentazione.</p> <p>Documentazione:</p> <p>1) asseverazione da parte di un responsabile CAF o professionista abilitato;</p> <p>2) dichiarazione sostitutiva del subappaltatore ai sensi del DPR n. 425/2000</p>	<p>Versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'Iva (scaduti alla data di versamento del corrispettivo al subappaltatore) da parte del subappaltatore</p> <p>N.B. solo in riferimento alle prestazioni di lavoro dipendente di cui si è avvalso il subappaltatore nell'ambito del rapporto di subappalto</p> <p>Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo sino al conseguimento della documentazione</p>

N.B. E' chiaro come l'appaltatore che non abbia acquisito idonea documentazione non incorra in una sanzione, bensì resti responsabile in solido con i subappaltatori per gli adempimenti fiscali cui questi ultimi sono tenuti.

Decorrenza della norma:

A quali contratti di subappalto si applica? Quelli stipulati dal 12 agosto 2012.

Quali pagamenti di corrispettivi? Quelli effettuati dall'11 ottobre 2012.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani